

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 15-05-1991 REGIONE SICILIA

Interventi a favore dell' occupazione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 25
del 18 maggio 1991

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

Capo I **Interventi per l' occupazione**

ARTICOLO 7

Riserve di posti nei pubblici concorsi

1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonchè ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centoottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dallo articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata, nell' ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e per il periodo di un triennio a partire dalla data di approvazione della presente legge, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato.

2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l' accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.